

PSD - Payment Services Directive:
Comunicazione di modifica unilaterale al Contratto di Conto Corrente alla luce dell'entrata
in vigore della Direttiva 2007/64/CE sui Servizi di Pagamento

Gentile Cliente,

il 1° marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 che ha recepito in Italia la nuova Direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (cd. PSD). La PSD ha comportato notevoli modifiche, a livello comunitario, di tutto il sistema dei servizi e degli strumenti di pagamento, in un'ottica di maggiore trasparenza, efficienza e tutela del Cliente.

Gli interventi sulle procedure Interbancarie per RIBA, RID e MAV per la gestione delle nuove date regolamento e delle nuove date limite sono rimandate dalla norma al 5 luglio corrente anno.

La Banca d'Italia, al fine di conformarsi a tali previsioni, ha emanato le necessarie disposizioni attuative modificando il Provvedimento in materia di Trasparenza dei servizi bancari e finanziari.

Al fine di adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni normative, Banca Galileo ha modificato le condizioni standard a valere sul contratto di conto corrente con riferimento ai sistemi di pagamento, aggiornando i Fogli Informativi a disposizione della clientela, ed ha recepito nella sua operatività alcune disposizioni di carattere imperativo.

Qui di seguito si riassumono gli aspetti principali considerati dalla normativa:

Obblighi a carico del Cliente e della Banca in relazione agli strumenti di pagamento

In merito all'utilizzo degli strumenti di pagamento (es. carta di credito, carta di debito, Codice Utente, Password e P.I.N. per l'accesso e l'utilizzo dei servizi di banca telematica) sono stati introdotti obblighi specifici a carico:

- dell'utilizzatore - Cliente quali: obbligo di utilizzo dello strumento secondo i termini indicati nel contratto, comunicazione tempestiva dello smarrimento, furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento;
- del prestatore del servizio - Banca quali: obbligo di segretezza dei dispositivi di sicurezza, astensione dall'invio di strumenti di pagamento non richiesti se non in caso di sostituzione di quelli già consegnati, di assicurare al Cliente la disponibilità di strumenti adeguati ad effettuare in ogni momento la comunicazione di furto, smarrimento e di bloccare lo strumento di pagamento appena ricevuta la comunicazione da parte del Cliente.

Autorizzazione delle operazioni

L'utilizzatore - Cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al prestatore di servizi di pagamento. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario.

Qualora l'utilizzatore dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.

Nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione medesima. In caso di

motivato sospetto di frode, il prestatore di servizi di pagamento può però sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione all'utilizzatore.

Esecuzione di un'operazione di pagamento

Ricezione degli ordini di pagamento. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva.

Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un limite, fissato in prossimità della fine della giornata operativa avuto anche riguardo alle modalità di trasmissione dell'ordine di pagamento, oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.

Banca Galileo, a questo proposito, ha fissato i seguenti limiti:

Bonifici ordinari presentati allo sportello	Ore 16.00 (ore 10.00 per giornate semifestive)
Bonifici ordinari disposti tramite canali telematici	Ore 16.30 (ore 10.00 per giornate semifestive)
BIR - Bonifici di importo rilevante	Ore 12.00 (ore 10.00 per giornate semifestive)

Le disposizioni di pagamento impartite dal cliente entro tali limiti si considerano ricevute nella stessa giornata operativa. Le disposizioni impartite oltre tale limite si considerano ricevute nella giornata operativa successiva.

Rifiuto degli ordini di pagamento. Quando tutte le condizioni previste dal contratto sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, sono comunicati all'utilizzatore entro i termini previsti per l'esecuzione di pagamento.

Irrevocabilità di un ordine di pagamento. La norma disciplina la revoca degli ordini di pagamento distinguendo tra:

- *operazioni disposte su iniziativa dell'ordinante*, dove l'ordine è irrevocabile una volta ricevuto dalla Banca;
- *operazioni disposte ad iniziativa del beneficiario*, dove l'ordine diventa irrevocabile quando è trasmesso al beneficiario;
- *operazioni ad esecuzione differita (addebiti diretti)*, che possono essere revocate entro il giorno precedente quello fissato per l'esecuzione.

Decorsi i termini appena indicati, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente e della Banca, nonché del beneficiario in ipotesi di addebiti diretti.

Si precisa infine che l'irrevocabilità di un ordine di pagamento non pregiudica il rimborso al Cliente dell'importo dell'operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il Cliente e il beneficiario.

Data valuta e disponibilità dei fondi.

La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del pagatore non può precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.

Si precisa però che queste disposizioni non si applicano nel caso di rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.

Per ciò che riguarda le disposizioni di pagamento con indicazione della data di esecuzione, Banca Galileo richiede che questa sia pari al minimo due giorni lavorativi bancari successivi alla data di ricezione.

Nel caso di disposizioni di pagamento con indicazione della valuta beneficiario, per poter eseguire il bonifico Banca Galileo richiede che l'ordine venga presentato almeno tre giorni antecedenti la data valuta prefissata per il beneficiario.

Identificativi unici (IBAN per i bonifici).

L'esecuzione conforme all'identificativo unico (IBAN per i bonifici) esime da responsabilità il prestatore del servizio - Banca, anche se l'utilizzatore gli ha fornito informazioni ulteriori sul beneficiario.

Se l'identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o

inesatta esecuzione del bonifico, ma compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento, addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei fondi se previsto nel Documento di sintesi.

Trasparenza dei Servizi di Pagamento

Modifica unilaterale delle condizioni. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.

Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall'utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione contenente la proposta di modifica specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l'utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.

Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l'utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto.

Recesso.

L'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

Le nostre Filiali restano a disposizione per eventuali chiarimenti e aggiornamenti.

Banca Galileo SpA